

Rag. Franco Falardi  
Dott.ssa Paola Falardi  
Dott. Francesco Falardi  
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio  
Rag. Andrea Lozza  
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 05/12/2023

## DICEMBRE – IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Esenzione IMU immobili merce</b> <b>Ordinanza Corte Cassazione 17.10.2023, n. 28806</b>	L'esenzione IMU per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) è subordinata alla presentazione della relativa dichiarazione, nella quale devono essere attestati i requisiti prescritti per usufruire del beneficio.
<b>Rimborso IVA cessazione attività</b> <b>Ordinanza Corte Cassazione 20.10.2023, n. 29257</b>	Ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 30, DPR n. 633/72, <i>"occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso"</i> .
<b>Rimborso IVA beni ammortizzabili</b> <b>Ordinanza Corte Cassazione 23.10.2023, n. 29295</b>	Al fine del rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), DPR n. 633/72 dell'IVA assolta per l'acquisto di un bene ammortizzabile, la natura strumentale dello stesso <i>"deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, ma anche in concreto, previo accertamento che ... costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività"</i> . Nel caso di specie, l'esercizio dell'attività d'impresa risulta preclusa di diritto, stante il sequestro preventivo dei beni acquistati. Di conseguenza non è possibile considerare gli acquisti dei beni sequestrati come strumentali allo svolgimento dell'attività in quanto sottratti alla disponibilità della società.
<b>Imposta di registro e clausola penale contratto locazione</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 7.11.2023, n. 30983</b>	La clausola penale contenuta in un contratto di locazione operante in caso di ritardo nella restituzione del bene locato è, per sua natura intrinseca, connessa al contratto e, di conseguenza, non è tassata autonomamente ai fini dell'imposta di registro. Infatti <i>"l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale"</i> .

# COMMENTI

## IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di **procedimento accertativo**" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale** (CPB).

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.

### Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro il **15.3** di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **primo anno di applicazione**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 30.4**.

### Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Entro il **20.6** (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno **inviati i dati** all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il **primo anno di applicazione** l'invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato **entro il 21.7**.

### Fase 3 - formulazione della proposta


La **proposta di concordato** è elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici **entro il 25.6** (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione** la **proposta di concordato** è comunicata **entro il 26.7**.

La proposta è elaborata sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

### Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione** il **termine di adesione** è **differito al 31.7**.

Il calendario del concordato preventivo biennale **per il 2024** è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **impedisce l'accesso al concordato**.

**NB** Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**, è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione**.

## SOGGETTI ISA

**Possono accedere al CPB** i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta:

ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8**. È possibile dichiarare **ulteriori componenti positivi** per migliorare il punteggio ISA;

**non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.



**Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000 purché oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione.**

### **Effetti dell'accettazione della proposta**

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**;

alla comunicazione dei dati mediante la **presentazione dei mod. ISA**.

### **Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato**

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

**plusvalenze / minusvalenze**;

**redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali**.



**Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.**

In caso di società semplici / soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci / associati** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Reddito d'impresa oggetto di concordato**

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare**:

**plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive**;

**redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.



**Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.**

In caso di snc / sas / associazioni professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci / associati** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Valore della produzione netta oggetto di concordato**

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive**.



**Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.**

### **Effetti del concordato ai fini IVA**

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

### **Rilevanza delle basi imponibili concordate**

**Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali**, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

## **SOGGETTI FORFETARI**

---

I **soggetti forfetari** accedono al CPB in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

### ***Cause di esclusione***

**Non possono accedere al CPB** i soggetti che:

hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;**

**non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

### ***Effetti dell'accettazione della proposta***

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.**

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.**

### ***Reddito oggetto di concordato***

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi** previdenziali dovuti per legge.

### ***Rilevanza delle basi imponibili concordate***

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.**